



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**Istituto Professionale di Stato dei Servizi per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - "S. Pertini"**
Via Appia, 356 - 72100 Brindisi
Tel +39 0831 431279 Fax +39 0831 431244
E.Mail: brrh01000q@istruzione.it – PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it
Web Site: <http://www.alberghierobrindisi.it/web/>



Delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 24/05/2022

Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione dell'istituzione scolastica ai sensi del c. 2 art. 45 del D.I. 129/2018

“Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”

Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Inoltre, il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce:

- art. 45 c. 2 “Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.”

Il Consiglio d'Istituto

Vista la L. n. 449/1997 art. 43

Visto il D.I. n. 129/2018 art. 45, c.2

APPROVA il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

Art. 1 - Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto **IPEOA S. PERTINI** intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'offerta formativa e didattico/ laboratoriale nonché di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (*sponsee*) offre ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, anche in occasioni di eventi e conviviali organizzati dall'istituzione Scolastica o presso di essa da parte di terzi, il nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare allo *sponsee* un determinato corrispettivo.

Art. 2 Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Qualsiasi cittadino privato, utenti, persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, incluse imprese individuali, società di persone, di capitali, cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fine di lucro.

Art. 3 Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare la fornitura (*sponsorizzazione tecnica*) o l'acquisto (*sponsorizzazione finanziaria*) di :

- attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, laboratoriali e/o di beni e strumenti, di qualunque bene utile a favorire o migliorare le attività didattiche/laboratoriali dei quattro indirizzi (cucina, sala, pasticceria e accoglienza turistica) ;

- quanto occorre a realizzare o incrementare eventi interni ed esterni organizzati dalla scuola (eventi benefici, promozionali, inclusivi, culturali, attività formative, manifestazioni, tirocinio integrato sul territorio, gite, viaggi d'Istruzione, etc);
- quanto occorre a incrementare o sviluppare attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- quanto occorre a sostegno di iniziative programmate nel corso dell'anno a favore dell'inclusione (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
- quanto utile a avviare o migliorare ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

Art. 4 Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributo economico da versare direttamente all'Istituto, che potrà essere richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

L'esclusività della sponsorizzazione potrà, invece, essere riconosciuta nell'ambito di uno specifico PROGETTO qualora lo sponsor provveda alla fornitura oppure alla copertura dell'intera spesa necessaria a consentirne l'attuazione. In quest'ultimo caso l'esclusiva dello sponsor termina con la conclusione del PROGETTO.

- L'eventuale esclusività della sponsorizzazione finalizzata ad un singolo Progetto non precluderà allo sponsor di partecipare ulteriormente alla contestuale sponsorizzazione dell'Istituto per altre attività.
- La sponsorizzazione durerà per l'intero anno scolastico in corso e potrà essere rinnovata per volontà delle parti. Potranno esserci sponsorizzazioni di durata pluriennale (*massimo tre anni*), comunque rinnovabili annualmente o sempre in modo pluriennale.
- I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico;
- Cessione gratuita di beni e/o servizi:

Privati cittadini, utenti, persone giuridiche avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, incluse imprese individuali, società di persone, di capitali, cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali, associazioni con o senza fine di lucro, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola

beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita e che dovranno essere sempre e comunque concordate con l'Istituto.

L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga di proprio interesse, all'accettazione della sponsorizzazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;

- Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto.

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

Art. 5 Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

> riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, espositori da terra, sito internet, comunicati stampa, ecc);

> pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dell'Istituto e della sezione distaccata di Carovigno, dedicata allo spazio informativo dell'attività, del marchio/logo dello sponsor e, ove possibile, dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;

> distribuzione in loco, in occasioni di eventi, di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc. dello sponsor ;

Altri tipi di pubblicità, concordate tra le parti, in sede di contratto di sponsorizzazione ed in aggiunta o in sostituzione di quelle innanzi richiamate;

L'Istituto si riserva di valutare e concordare con gli sponsor la propria controprestazione che terrà conto della tipologia e dell'entità della sponsorizzazione ricevuta.

Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le eventuali imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

Art. 6 Finalità e Individuazione Sponsor

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

Beni voluttuari in genere.

Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per la salute dell'uomo o per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei Paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

5. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici

oppure sponsorizzazioni inaccettabili per motivi di opportunità generale.

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- > Ricependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati.
- > Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica, un progetto, ed ogni iniziativa mirata alla valorizzazione dell'Istituto e della sua Offerta Formativa.
- > Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
- > Richiesta sul sito internet della scuola di sponsor;
- > Gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

Il Consiglio d'istituto, dà mandato generale al Dirigente Scolastico affinché valuti le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, la tipologia della sponsorizzazione, la sua utilità e compatibilità con gli obiettivi perseguiti dall' Istituto ,nonché di stipulare il relativo contratto.

Art. 7 Vincoli di Sponsorizzazione

Il DS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l'Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine o dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- > possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- > messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- > pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
- > messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

> qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Art. 8 Stipula e Risoluzione del contratto

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

> il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni oppure esclusiva in caso di totale sponsorizzazione di un singolo progetto e per la durata dello stesso;

> le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;

> la durata del contratto di sponsorizzazione ;

> la tipologia di sponsorizzazione tecnica o finanziaria e cosa offre concretamente lo sponsor;

> le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

L'Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

E' prevista la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

E' inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, si intendono deliberati dal Consiglio d'Istituto con l'approvazione del presente regolamento.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato dallo sponsor in una unica soluzione - salvo diverse intese fra le parti - attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile o pluriennale (max tre anni) eventualmente rinnovabile anche per periodi di minore durata .

Art. 9 Monitoraggio

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate e contestate allo sponsor;

la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 Gestione Operativa

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'istituto.

Art. 12 Responsabilità

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l'istituto IPEOA " S. Pertini", soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 13 Sponsorizzazione e Privacy

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice

privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto IPEOA " S. Pertini" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 14 Trattamento dei Dati Personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

Art. 15 Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Art. 16 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.



Il Dirigente Scolastico

Cosimo Marcello CASTELLANO

Cosimo Marcello Castellano

